

**Parti**

Ricorrente: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Convenuto: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

con l'intervento di: Eesti Vabariigi Siseministeerium

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 263 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un programma operativo rientrante nella sfera dei regolamenti (CE) nn. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea, un ricorso avverso una decisione di un comitato di sorveglianza con la quale è stata respinta una domanda di sovvenzione non rientra nella competenza del Tribunale dell'Unione europea.
- 2) L'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE dev'essere interpretato nel senso che una guida del programma adottata da un comitato di sorveglianza nell'ambito di un programma operativo rientrante nella sfera dei regolamenti nn. 1083/2006 nonché 1080/2006 e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra due Stati membri, come quello di cui al procedimento principale, non costituisce un atto adottato da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione e, di conseguenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente ad esaminare la validità delle disposizioni di una simile guida.
- 3) Il combinato disposto del regolamento n. 1083/2006 e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di una guida del programma, adottata da un comitato di sorveglianza nell'ambito di un programma operativo stipulato tra due Stati membri e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea, la quale non preveda l'impugnabilità dinanzi a un giudice di uno Stato membro di una decisione del comitato di sorveglianza con cui viene respinta una domanda di sovvenzione.

<sup>(1)</sup> GU C 38 del 9.2.2013.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus**

(Causa C-3/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Antidumping — Regolamento (CE) n. 661/2008 — Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia — Condizioni di esenzione — Articolo 3, paragrafo 1 — Primo cliente indipendente nell'Unione — Acquisto di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da parte di una società intermediaria — Svincolo delle merci — Domanda di annullamento delle dichiarazioni doganali — Decisione 2008/577/CE — Codice doganale — Articoli 66 e 220 — Errore — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 251 — Controllo a posteriori)*

(2014/C 421/08)

Lingua processuale: l'estone

**Giudice del rinvio**

Tartu Ringkonnakohus

**Parti**

Ricorrente: AS Baltic Agro

Convenuto: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, dev'essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato membro che abbia acquistato nitrato di ammonio di origine russa con l'intermediazione di un'altra società parimenti stabilita in uno Stato membro, per importarlo nell'Unione europea, non può essere considerata come il primo cliente indipendente nell'Unione europea, ai sensi di tale disposizione, e non può pertanto beneficiare dell'esenzione dal dazio antidumping definitivo istituita dal regolamento n. 661/2008 per detto nitrato di ammonio.
- 2) Gli articoli 66 e 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un'autorità doganale proceda a contabilizzare a posteriori un dazio antidumping quando, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, siano state presentate domande di invalidazione delle dichiarazioni doganali in base al rilievo che l'indicazione del destinatario ivi indicato era erronea e detta autorità abbia accettato tali dichiarazioni o abbia svolto un controllo successivamente alla ricezione di dette domande.
- 3) L'articolo 66 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l'articolo 251 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, sono conformi al diritto fondamentale dell'uguaglianza di fronte alla legge sancito dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'ipotesi in cui, nel contesto della tariffa doganale comune di cui agli articoli 28 TFUE e 31 TFUE, dette disposizioni del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 312/2009, non consentano di invalidare, su domanda, una dichiarazione doganale erronea concedendo in tal modo il beneficio dell'esenzione dal dazio antidumping al destinatario che avrebbe potuto avvalersene se tale errore non si fosse verificato.

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 2.3.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Stockholm — Svezia) — Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket**

(Causa C-7/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Gruppo IVA — Fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro — Imponibilità dei servizi forniti)**

(2014/C 421/09)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Förvaltningsrätten i Stockholm

**Parti**

Ricorrente: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Resistente: Skatteverket

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.